PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 50 del 23 MAR. 2012

OGGETTO Provincia Regionale di Messina c/ Azienda Biondo Carmelo Sent. n. 2073/10 Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre azioni esecutive per il recupero dei crediti.
Conferimento mandato difensivo. Impegno di spesa di € 1.450,00=

L'anno duemiladodici il giorno VENTIUNO del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On.Avv.	Giovanni Cesare	RICEVUTO	SI
2.	Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	NO
3.	Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	SI
4.	Assessore Dott.	Renato	FICHERA	SI
5.	Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	NO
6.	Assessore Sig.	Carmelo	TORRE	SI
7.	Assessore Dott.	Pasquale	MONEA	SI
8.	Assessore Dott.	Salvatore	SCHEMBRI	SI
9.	Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	NO
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	SI
11.	Assessore Dott.	Maria	PERRONE	SI
12.	Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	SI
13.	Assessore Dott.	Mario	D'AGOSTINO	NO
14.	Assessore Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA	SI

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO
Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO
Il Presidente, costatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

≈≈ I° Dipartimento ≈≈

U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
U.O. Legale e contenzioso- U.O. Studi e consulenze giuridiche

OGGETTO Provincia Regionale di Messina c/ Azienda Biondo Carmelo Sent. n. 2073/10 Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre azioni esecutive per il recupero dei crediti.
Conferimento mandato difensivo. Impegno di spesa di € 1.450,00=

PROPOSTA

PREMESSO che il Tribunale Civile di Messina con sentenza n. 2073/10, passata in giudicato, decidendo il giudizio instaurato da questa Provincia Regionale contro l'Azienda Biondo Carmeloha condannato detta Azienda alla restituzione della somma di € 9.218,55 oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo ed alla rifusione delle spese giudiziali;
CHE, il debitore, a tutt'oggi non ha dato esecuzione alla succitata decisione;

RITENUTO che per quanto sopra evidenziato è necessario avviare nei confronti del debitore idonea azione esecutiva, ivi incluso l'eventuale pignaramento ;

CHE, pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a promuovere idonea azione esecutiva e nominare a tal fine un Legale di fiducia dell'Ente al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge discendenti dal conferimento del presente incarico, sarà corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente la somma di € 1.450,00=;- nella considerazione che trattasi di spesa indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 163 c.2 del D.Lgs n. 267/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata proposizione del giudizio , ne derivi un danno grave e certo per questa Provincia- che a tal fine deve essere impegnata al sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta in 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Prov.le 2010;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a promuovere azione esecutiva, ivi incluso il pignoramento, nei confronti del debitore (AziendaBiondo Carmelo), innanzi al Tribunale di Messina, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico ad un Legale di fiducia dell'Ente al quale accordare ogni più ampia facoltà;

DARE ATTO che per compensi e spese, al netto degli oneri di legge, discendenti dal conferimento del presente incarico, sarà corrisposta al Legale incaricato della difesa Ente la somma di € 1.450,00= al lordo degli oneri di legge(dando atto che trattasi di spesa indifferibile e urgente ai sensi dell'art. 163 c.2 D.Lgs n. 267/2000, all'esclusivo fine di evitare che dalla mancata proposizione del giudizio, ne derivi un danno grave per questa provincia Regionale);
ritardato ;

IMPEGNARE con il presente provvedimento, la somma di €1.450,00= sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011, in corso di predisposizione , dando atto che la somma contenuta in 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;;

DEMANDARE al Dirigente del 1° Dip. U.O. Affari legali e contenzioso-U.O. Studi e consulenza giuridiche, la responsabilità della gestione tecnico- finanziaria della pratica.

Il responsabile dell'Unità Operativa

IL DIRIGENTE

Li. - 5 APR. 2011

Il Presidente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì -5 APR. 2011

IL DIRIGENTE
Dott.ssa A.M. Tripodo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

F A V O R E V O L E

Addì 15 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 15 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 1741 Atto ____ del ____
Importo € 1450 00
Disponibilità Cap. 2260 Bil. 11
Messina 30/12/11 Il Funzionario

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

F.to _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____

L'ADDETTO

F.to _____

Messina lì, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 3 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 25 MAR. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma ___/___ dell'art. ___/___ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 23 MAR. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Avv. GIULIANO SAITTA
Via Risorgimento n. 165
Tel. 090.661770 - Fax 090.715461
98122 - MESSINA
Cod. Fisc. SIT GLN 75R03 F158E
Partita IVA 02 707 420 838
Dom. fiscale V.le Reg. Margherita, 61 ME

ORIGINALE

avv. Saitta

Sent. n° 2073/
Cron. n° 6478/
Rep. n° 2818/
RG n° 1510/06

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda Sezione Civile

VERBALE DI UDIENZA

L'anno **2010** il giorno **09** del mese di **novembre**, avanti il dott. **Antonino Orifici**, giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, **chiamata la causa civile iscritta al n. 1510 dell'anno 2006 del ruolo generale degli affari contenziosi.**

promossa da

Provincia regionale di Messina, in persona del presidente pro tempore, con sede in Messina, via XXIV maggio, CF: 80002760835, elettivamente domiciliata in Messina, via Risorgimento, n. 165, presso lo studio dell'avv. Giuliano Saitta, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura a margine dell'atto di citazione

Attore

contro

Biondo Carmelo

Convenuto contumace

avente ad oggetto: restituzione di incentivi

è presente l'avv. Giuliano Saitta.

Il Giudice invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

L'avv. Saitta discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali di causa. Quindi,

Il Giudice

Letto l'atto introduttivo del giudizio, le note conclusive, i verbali di causa, la documentazione depositata, all'esito della camera di consiglio, pronuncia

pronuncia

In nome del Popolo Italiano

SENTENZA

per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve essere rilevata la giurisdizione del G.O. nella presente controversia avente ad oggetto la restituzione di un finanziamento per mancato adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione tra ente pubblico e privato; ed invero, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio e quella dell'annullamento o della revoca in autotutela del provvedimento per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, nelle quali viene in rilievo un interesse legittimo, dalle controversie attinenti alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione, nelle quali la situazione giuridica del privato è inquadrabile nel diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario; va affermata quindi la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie per la restituzione del contributo ma causa di presunti inadempimenti del beneficiario, riguardanti l'invio di documentazione e la realizzazione dell'opera finanziata, e quindi

09072546l

attinenti alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione (così vedi Cassazione civile sez. un., 25 luglio 2006, n. 16896 in D&G - Dir. e giust. 2006, 41, 44 ed in Foro amm. CDS 2006, 11, 3018; vedi anche T.A.R. Napoli Campania sez. III, 13 luglio 2010, n. 16691 in Red. amm. TAR 2010, 7-8; Consiglio Stato sez. V, 14 ottobre 2009, n. 6310 in Red. amm. CDS 2009, 10; Consiglio Stato sez. V, 14 ottobre 2009, n. 6310 in Foro amm. CDS 2009, 10, 2332).

Deve rilevarsi che agli atti è stata acquisita la prova del mancata rispetto da parte del privato degli obblighi derivanti dalla concessione; il contributo era stato concesso per la ristrutturazione di un fabbricato rurale, concimaia e cisterne urine, abbeveratoio, stradella poderale e muri di sostegno, progetto da realizzare, secondo quanto previsto nella delibera di concessione del contributo, entro il termine di un anno dalla riscossione del primo acconto del contributo. L'art. 7 del regolamento prevedeva poi l'obbligo di rendicontazione e di presentazione di una serie di documenti attestanti la spesa sostenuta e l'esecuzione del progetto; tali obblighi erano stati accettati dalla ditta con missiva del 21 marzo 2002 allegata in atti.

Orbene, emerge dalla documentazione prodotta che, sebbene il primo acconto sia stato corrisposto in data 5 luglio 2002, solo in data 29 dicembre 2005 la ditta ha rappresentato di avere eseguito i lavori, ma non ha prodotto, neanche in tale data, la documentazione contabile necessaria, e ciò, secondo il legale del Biondo, per mera disattenzione.

Sebbene la richiesta fosse ultronea, alla luce della documentazione già in atti, la provincia regionale ha comunque comunicato che alla data del 30 marzo 2007 la documentazione prevista dall'art. 7 del regolamento non era

stata presentata.

Il convenuto pertanto va condannato al pagamento della somma di € 9.218,55, oltre interessi al tasso legale dalla data della messa in mora al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, così provvede:

1) **Dichiara** la contumacia di Biondo Carmelo;

2) **Condanna** il convenuto Biondo Carmelo al pagamento, in favore della provincia regionale di Messina della somma di € 9.218,55, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;

3) Condanna il convenuto Biondo Carmelo alla refusione delle spese processuali in favore della provincia regionale di Messina, che liquida nella somma di € 186,58 per spese vive ed € 2.500,00 per diritti ed onorario, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 09 novembre 2010

Il G.I. in funzione di giudice unico

dott. Antonino Orifici

Depositato in cancelleria il 10/11/10

il CANCELLIERE ss

(Dr. Biasi Rosa)

09021546 1